



LEGA PRO

COMUNICATO N. 20/DIV – 25 SETTEMBRE 2025

20/80

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 Settembre 2025

6^ GIORNATA ANDATA

GIRONE C

ATALANTA U23	CROTONE	1-2
AZ PICERNO	BENEVENTO	2-2
CAVESE	LATINA	0-2
COSENZA	GIUGLIANO	4-1
FOGGIA	CASERTANA	1-1
MONOPOLI	TEAM ALTAMURA	1-1
SALERNITANA	AUDACE CERIGNOLA	2-3
SIRACUSA	POTENZA	2-1
SORRENTO	CASARANO	3-3
TRAPANI	CATANIA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CAVESE, MONOPOLI, SALERNITANA, SIRACUSA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un accendino all'interno dell'area di rigore avversaria, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la relativa pericolosità intrinseca, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti, nell'aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, un petardo sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).

AMMENDA € 800,00

COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

GIUGLIANO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

TEAM ALTAMURA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato:

1. un seggiolino posto nel Settore Curva Nord loro riservato;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DI TORO ELIO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si avvicinava all'area di revisione e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 1).

AMARANTE ALESSANDRO

(SORRENTO)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL **2 OTTOBRE 2025**

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre quest'ultimo si accingeva ad entrare negli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

ARONICA SALVATORE (TRAPANI)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SALSANO EMILIO (AZ PICERNO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

PARIGI GIACOMO (LATINA)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava ripetutamente parole irrispettose al suo indirizzo per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INGLESE ROBERTO (SALERNITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre quest'ultimo si accingeva ad entrare negli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(CASERTANA)
PIANA LUCA	(CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
GOLEMIC VLADIMIR	(SALERNITANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRANATA ANTONIO	(AZ PICERNO)
CERESOLI ANDREA	(BENEVENTO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(BENEVENTO)
D ALENA ANTONIO	(CASARANO)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(CATANIA)
CORBARI ANDREA	(CATANIA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
BEVILACQUA MARCO	(FOGGIA)
PANICO CIRO	(FOGGIA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)

GRECO JEAN FREDDI PAS
NOVELLA MATTIA
CANDIANO MAIKO

(MONOPOLI)
(POTENZA)
(SIRACUSA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUERINI ALESSIO
GRECO STEFANO
MARINO ANDREA
MEHIC DINO
GYAMFI BRIGHT
TOSCANO MARCO
QUAINI ALESSANDRO
CIONEK THIAGO RANGEL
PELLITTERI ALESSANDRO
ROSSI DIEGO
CASTORANI MANUELE
ERRADI BILAL
DONNARUMMA ANTONIO
FERRARI FRANCO
CUCCURULLO MARCO
PIRAS MARCELLO
FLORIO MATTIA
NICOLAO GIUSEPPE
ROSAFIO MARCO
CANOTTO LUIGI
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
CELEGHIN ENRICO
GRANDOLFO FRANCESCO
STRAMACCIONI DIEGO

(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(POTENZA)
(POTENZA)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 25 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani